SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1983

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche dell'articolo 1, comma terzo, della legge 12 luglio 1975, n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica» **(253)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4 e *passim*
BATTELLO *(PCI)* 3
DI LEMBO *(DC), relatore alla Commissione* ... 2, 4
FILETTI *(MSI-DN)* 4
MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia* ... 5
RUFFINO *(DC)* 4

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 1, comma terzo, della legge 12 luglio 1975, n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica» (253)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 1, comma terzo, della legge 12 luglio 1975, n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica».

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame mira ad utilizzare i cancellieri di nuova assunzione, che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova, in uffici che, per carenza di personale della carriera direttiva, sono generalmente retti da funzionari della carriera di concetto e, in qualche caso, da impiegati della carriera esecutiva, anche se una migliore professionalità e qualificazione debbono essere riconosciute ai funzionari della carriera direttiva che abbiano superato il periodo di prova previsto dalla legislazione attuale.

Gli uffici giudiziari con solo un funzionario della carriera direttiva in pianta organica sono 763; 306 di questi non hanno titolare. Allo stato della vigente legislazione, per la previsione del terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311, per esigenze di servizio, alla direzione degli uffici di cancelleria e segreteria la cui pianta organica preveda non più di tre funzionari direttivi può essere preposto personale con qualifica di direttore di sezione. La qualifica di direttore di sezione è stata però soppressa per effetto della legge n. 312 del 1980; tale qualifica si conseguiva dopo quattro anni e mezzo di effettivo servizio a ruoli aperti e in assenza di demerito (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077).

La legge n. 312 del 1980 ha sostituito le qualifiche ed ha abolito gli scrutini per promozione. C'è stata cioè una abolizione delle carriere con una duplice conseguenza: quella di eliminare la possibilità dell'esercizio delle funzioni direttive per acquisire titolo per avanzare in carriera e l'altra di impedire l'utilizzazione dei funzionari, che avessero fatto carriera, in posti di maggiore responsabilità. I cancellieri, prima, aspiravano ad essere dirigenti di uffici, perchè acquisivano titolo per l'avanzamento in carriera, anche se questo imponeva di prestare servizio in sedi più importanti. Abolite le carriere, sono venute meno le ragioni per le quali i cancellieri ritenevano utile dirigere uffici di cancelleria o di segreteria giudiziaria. Di fronte perciò all'elevato numero di posti vacanti, 963 su un totale di 4.372, non rimangono al Ministero che due possibilità per coprire tali posti: la prima è quella di utilizzare l'istituto del comando in missione, che ha l'inconveniente di essere limitato nel tempo, per cui il disagio non viene compensato dall'utilità che si

arreca nell'ufficio cui si è destinati, la seconda possibilità è quella del trasferimento d'ufficio. Però, anche perchè non collegati ad attribuzioni di qualifica superiore, tali trasferimenti darebbero luogo, come è stato posto in luce nella relazione ministeriale, ad un nutrito contenzioso oltre che ad assenze per «malattia» oppure a dimissioni dall'impiego.

Appare chiaro che il problema può trovare soluzione con l'assunzione di nuovi cancellieri a condizione che possano essere utilizzati, come prevede il disegno di legge in esame, senza attendere che maturino i quattro anni e mezzo di servizio. Si tratta di personale qualificato perchè ha superato un concorso, ha espletato un periodo di prova che arriva a dodici mesi ed ha perciò acquisito l'esperienza necessaria per reggere uffici che sembrano di minore importanza per il volume degli affari, ma che sono in realtà importanti proprio perchè hanno un solo funzionario della carriera direttiva. D'altra parte, credo che per un buon funzionamento della giustizia sia necessario evitare che i cancellieri vengano utilizzati prevalentemente in sottordine e che sia più utile inviarli a dirigere cancellerie, segreterie giudiziarie, ove possano svolgere un ruolo rilevante.

Per consentire che tali funzionari acquistino la necessaria professionalità, l'articolo unico prevede che i vincitori di concorso, per il periodo di prova, possano essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero: si consente così che il periodo di prova possa essere compiuto in uffici importanti dove i cancellieri siano in grado di acquistare la professionalità necessaria per il lavoro che devono svolgere.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, ritengo che il disegno di legge meriti di essere approvato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Di Lembo per la sua bellissima esposizione, con la quale non soltanto ha integrato la pur chiara relazione ministeriale ma ci ha anche spiegato le ragioni per cui si è arrivati a questa situazione. Quindi ritengo che la Commissione abbia adesso una visione completa grazie alla relazione del senatore Di Lembo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Vorrei avere qualche chiarimento. Mi sembra infatti (ma potrebbe essere esplicitato meglio) che questo disegno di legge possa essere in qualche modo collegato al disegno di legge *in itinere* sull'aumento delle competenze del pretore, nel senso che si cerca di apprestare per tempo stutture idonee a far funzionare gli uffici giudiziari a livello pretorile, sempre che venga approvato – e si spera presto – il disegno di legge sull'aumento delle competenze. Per esempio (mi riferisco a situazioni storicamente determinate che conosco) nel distretto della Corte di appello, circondario del tribunale di Gorizia, ci sono due preture, Gradisca di Isonzo e Cormons, in una situazione di tragica inefficienza perchè manca tutto, dal pretore ai funzionari. Con questo disegno di legge si potrà ivi destinare nuovo personale e quando verrà approvato il disegno di legge sull'aumento delle competenze del pretore, queste due preture, oggi in uno stato di quasi totale inefficienza, potranno di nuovo funzionare. La mia domanda, quindi, è se si può dare questa interpretazione e, nel caso in cui fosse possibile, se non ci sia il rischio (non enfatizzo ma soltanto pongo il problema) che si possa determinare una situazione tale, per queste preture, da condizionare, domani, la ridistribuzione territoriale e la ristrutturazione delle preture stesse.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Ministro, che risponderà su questi ed altri eventuali interrogativi, mi sembra di capire, senatore Battello, che lei proporrebbe di ovviare anche alle carenze attuali in quelle preture che si trovano in una situazione tale da non poter provvedere ai propri compiti per mancanza di personale. Tutti noi sappiamo che il disegno di legge assume maggiore importanza nel quadro dell'eventuale aumento delle competenze del pretore, ed in tal senso ci sono altri disegni di legge di iniziativa governativa. Infatti diventa ancora più urgente, in questa prospettiva, evitare che si creino situazioni consolidate in quelle preture che sono veramente carenti (specificate nella relazione nel numero di 306). Ritengo comunque che questo consolidamento non renderà difficile la distribuzione del lavoro a seguito dell'aumento delle competenze del pretore.

FILETTI. Desidererei avere un chiarimento. Il primo comma dell'articolo unico che stiamo esaminando si riferisce agli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica, cioè agli uffici che hanno un solo cancelliere. Ma un ufficio che ha un solo cancelliere non può avere alla sua direzione quel cancelliere stesso; infatti può essere il dirigente dell'ufficio solamente il cancelliere che è destinato al medesimo. Allora si tratta solo di attribuire a questo cancelliere le funzioni di cancelliere della carriera direttiva.

Vorrei sapere quindi se si tratta soltanto di una questione di ridistribuzione oppure di una questione di funzioni, visto che la funzione è sempre la stessa: un cancelliere che ha già diretto l'ufficio può continuare a dirigerlo.

PRESIDENTE. Se ho ben capito si tratta di destinare a quello organico scoperto i cancellieri in prova.

FILETTI. Ma organico scoperto nel senso che non c'è nessun cancelliere allo stato?

PRESIDENTE. Non c'è nessun cancelliere, sono solamente previsti in organico.

RUFFINO. Signor Presidente sono d'accordo con l'articolo che ci viene proposto. Vorrei solamente chiedere al Ministro come intenda risolvere la grave situazione delle cancellerie per i numerosissimi posti vacanti, che risultano dalla relazione, che accompagna il disegno di legge, essere 963. Gradirei inoltre qualche informazione più dettagliata in ordine a questo problema.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione.* Vorrei sottolineare, rispondendo a tutti i colleghi che sono intervenuti, che si arriverà alla ristrutturazione degli organici quando verranno aumentate le competenze dei pretori, sempre che le nuove preture richiedano per il loro funzionamento più cancellieri. Comunque questo è un problema che si dovrà affrontare successivamente.

Giustamente è stato rilevato che questo disegno di legge sopperisce alle carenze dei vari uffici, ma è stato chiesto se esso riguarda solamente le cancellerie e gli uffici giudiziari con un unico cancelliere. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1975, n. 311, che in questa sede si vuole modificare, si riferisce a quelle cancellerie e segreterie giudiziarie la cui pianta organica preveda non più di 3 funzionari direttivi. Ma è evidente che se i funzionari della carriera direttiva sono 3, il nuovo vincitore di concorso non potrà dirigere l'ufficio. Per questo motivo si è proposto con questo disegno di legge che si faccia riferimento alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie con un unico funzionario della carriera direttiva.

Inoltre, sempre il terzo comma dell'articolo 1 stabilisce che per poter dirigere una cancelleria o una segreteria giudiziaria è necessario possedere la qualifica di direttore di sezione, che si conseguiva con il compimento di 4 anni e mezzo di servizio senza demerito. Lo si vuole modificare dando la possibilità al cancelliere della carriera direttiva, che ha vinto un concorso selettivo e che ha concluso favorevolmente il periodo di prova in un ufficio piuttosto importante, dove ha potuto acquisire l'esperienza e la professionalità necessaria, di dirigere una cancelleria o una segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica. Il funzionario della carriera direttiva in una pretura, soprattutto in quelle preture a cui è stato accennato poc'anzi, è garanzia quanto meno di buon funzionamento delle stutture, in quanto è un funzionario che ha una responsabilità pari al suo grado e alla sua qualifica. In detti uffici la direzione non sarebbe più affidata a funzionari «a scavalco» (che per il fatto che debbono garantire la loro presenza generalmente per due giorni alla settimana, svolgono una attività scarsamente incisiva) nè si avrebbero cancellerie rette da impiegati della carriera di concetto o addirittura della carriera esecutiva.

Ritengo, quindi, che questo articolo, tenuto conto della situazione attuale, debba tranquillizzare la coscienza di tutti e debba essere accolto favorevolmente in quanto risolve i problemi di un numero abbastanza rilevante di preture.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero prima di tutto ringraziare il Presidente e i Commissari per la sensibilità dimostrata sui temi concreti della funzionalità della amministrazione giudiziaria, prendendo così tempestivamente in esame questo provvedimento. Per quanto riguarda il merito del disegno di legge, francamente, non mi sentirei di aggiungere altro all'ottima relazione del senatore Di Lembo che ha dimostrato una approfondita conoscenza di questa materia.

Con questo disegno di legge si vogliono risolvere quei punti di crisi e di irrazionalità determinatisi in un periodo abbastanza difficile, anche di contrattazione sindacale. Eludere quindi la preclusione e lo sbarramento creato dalla legge del 1975, n. 311, significa poter cominciare a risolvere taluni problemi. Infatti, in base alla precedente normativa, anche se bandivamo concorsi per cancellieri non risolvevamo la situazione, perchè i vincitori non potevano dirigere l'ufficio: cosa tanto più assurda se si pensa che un uditore, appena dopo il tirocinio, può reggere una pretura con un solo giudice e non si capisce perchè non debba valere questo anche per i cancellieri. Rispondendo, quindi, al senatore Ruffino, credo che questo sia uno dei modi in cui intendiamo risolvere la crisi del personale di cancelleria.

Il tema del senatore Battello mi sembra un po' più sullo sfondo: se le cose andassero meglio nelle preture certamente sarebbe più agevole la innovazione da noi proposta. Il rischio c'è ed esige volontà politica e solidarietà molto forti e compatte.

Ho in animo di riproporre con le correzioni opportune un disegno di legge di delega, che già anni fa l'allora ministro Bonifacio aveva presentato, per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ma non ho dubbi che su questo terreno qualche risultato potremo ottenerlo se saremo capaci di mettere insieme e risolvere una serie di contraddizioni esistenti. Detto questo, ringrazio ancora il Presidente, e la Commissione tutta e insisto, ovviamente, per la espressione di un voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311, è sostituito dai seguenti:

«Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, può essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica.

I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO